

Introduzione
Il Gruppo
Andamento economico-finanziario nei 2005
Fatti di rilievo avvenuti nell'anno
Consolidato di Gruppo
Pirelli Labs
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'anno
Previsioni per l'esercizio in corso
Settore Pneumatici
Pirelli Broadband Solutions
Pirelli & C. Real Estate
Pirelli & C. Ambiente
Sistemi Informativi
Dati pro-forma
Partecipazioni detenute da Amministratori, Sindaci e Direttori Generali
Piani di stock options
► Corporate Governance
Pirelli & C. S.p.A. -
Dati di sintesi
Deliberazioni

fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

3. Il Collegio Sindacale

Lo statuto della Società prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, l'articolo 16 dello statuto sociale prevede che la loro nomina avvenga mediante il sistema del c.d. *voto di lista*, ai sensi del quale un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. *lista di minoranza*). I restanti membri del Collegio (ossia due sindaci effettivi, oltre ad un sindaco supplente) sono invece tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. *lista di maggioranza*).

Sono legittimati a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due giorni precedenti l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14.1 del Codice, l'articolo 16 dello statuto prevede che le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, debbano essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del *curriculum* professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Pirelli & C. S.p.A..

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Lo statuto sociale prevede anche che la presidenza del Collegio sindacale spetti al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Tale clausola non verrà applicata in occasione del prossimo rinnovo del Collegio sindacale.²

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato (vedi nota in calce al presente paragrafo); qualora non sia possibile procedere alle

² La Presidenza del Collegio spetterà al membro del collegio sindacale tratto dalla lista di minoranza ove esistente; vedi paragrafo 8 della successiva sezione.